

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****TRIBUNALE DI NAPOLI****Sezione Specializzata in materia d'Impresa**

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

DR.SSA CATERINA DI MARTINO**PRESIDENTE****DR. ADRIANO DEL BENE****GIUDICE REL.****DR.SSA FRANCESCA REALE****GIUDICE**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

PROMOSSA DA**ATTORI****NEI CONFRONTI DI**



CONVENUTE

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza disposta in modalità cartolare del 25.01.2022, da intendersi qui per ripetute e trascritte.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato alla B. P. s. c. gli attori come indicati in epigrafe proponevano impugnativa delle delibere del CDA della società del 12.02.2018, del 02.03.2018 e del 16.03.2018, chiedendo altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per effetto della illegittima declaratoria di decadenza dal loro ruolo di componenti del consiglio di amministrazione e chiedendo infine l'accertamento della decadenza del presidente del CdA, sig.ra G.

Nel contesto deducevano che:

- erano stati nominati consiglieri di amministrazione del predetto istituto bancario con delibera assembleare del 05.05.2017, con successiva nomina degli stessi nella carica di consiglieri esecutivi dell'istituto con delibera consiliare del 22.05.2017;
- con delibera consiliare del 12.02.2018 assunta su proposta del presidente del CdA, sig.ra G., venivano estromessi dal comitato esecutivo, in ragione di una presunta e non meglio giustificata esigenza di turnazione;
- con la medesima delibera veniva approvato il "Regolamento del processo degli obblighi di riservatezza degli organi aziendali" che limitava l'ostensione dei verbali degli organi della banca;
- con altra delibera consiliare del 02.03.2018 gli attori venivano dichiarati decaduti dalla carica di consiglieri di amministrazione per il venir meno del requisito di indipendenza di cui all'art. 31 comma VI dello statuto;
- tali delibere, la seconda delle quali assunta sulla base di una convocazione d'urgenza senza che ve ne fossero i presupposti, erano la conseguenza del comportamento dei consiglieri che avevano sollevato critiche all'operato della maggioranza del CdA e contestato svariate irregolarità gestorie, così "meritando" la contestata "defenestrazione dall'organo gestorio";
- i consiglieri e avevano richiesto di poter consultare ed ottenere copia delle delibere consiliari adottate in data 12.02.2018, 16.02.2018, 01.03.2018 e 02.03.2018 alle quali erano assenti, ma il Presidente del CdA aveva reagito con pec del 09.03.2018 con la quale opponeva un rifiuto motivato in ragione del rischio di "divulgazione impropria di notizie riservate";
- la delibera del 02.03.2018 con la quale era stata dichiarata la decadenza dal ruolo di consiglieri degli attori era viziata nella parte in cui accertato il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad una parte dei consiglieri, ne faceva conseguire l'automatica decadenza in violazione delle disposizioni statutarie, dovendosi verificare ai sensi dell'art. 31.6 dello statuto la verifica della permanenza del requisito di indipendenza in capo ad ¼ dei componenti del CdA;
- il danno cagionato agli attori dalle delibere impuginate dovrebbe essere liquidato come danno patrimoniale quantificato nei compensi spettanti per ciascuno e non percepiti sia per la carica di consiglieri che per quella di consiglieri esecutivi e precisamente in € 25.200,00 quali membri del comitato esecutivo ed € 20.200,00 quali membri del consiglio di





amministrazione, secondo un calcolo come da tabella a pag. 32 dell'atto di citazione;

- il CdA non avrebbe valutato nel rispetto della legge, dello statuto e delle direttive della Banca d'Italia il requisito di indipendenza del Presidente del CdA.

Concludevano, pertanto, affinché l'adito tribunale così provvedesse:

"1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto dei consiglieri Sig.

), quali soggetti legittimati ed aventi interesse ad impugnare le predette delibere del C.d.A. (o comunque a trarne elementi ed informazioni utili e necessarie per l'esercizio dei diritti derivanti dalla carica) oltre che fine di poter esercitare ogni potere di cui all'art. 2381, co. 6, c.c. e ss. ed ogni più ampia prerogativa derivante dalla carica, di ottenere quanto già richiesto in via stragiudiziale con i relativi allegati ed in particolare:

- delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 12.02.2018, 16.02.2018, 01.03.2018 e 02.03.2018 e 16.03.2018 - alle quali erano assenti -, ed in particolare: (a) della deliberazione di revoca ex abrupto dei membri del Comitato esecutivo Sigg.ri _____ e _____ adottata in data 12.02.2018; (b) della deliberazione di sostituzione membri del Comitato esecutivo revocati con i consiglieri indipendenti Sigg.ri _____ , adottata in data 12.02.2018; (c) della deliberazione di approvazione del "Regolamento del processo degli obblighi di riservatezza degli organi aziendali", adottata in data 12.02.2018; (d) della deliberazione con cui, in data 01.03.2018 il Consigliere _____ nel ruolo di vice Presidente cooptato con scadenza sino alla successiva assemblea, decideva di riconvocare il Consiglio di amministrazione al giorno 02.03.2018 per presunti motivi d'urgenza; (e) della deliberazione con cui, in data 02.03.2018, il Consiglio di amministrazione ha dichiarato la decadenza dei Consiglieri non esecutivi Sigg.ri _____ (f) della deliberazione (ove esistente) con cui, in data 02.03.2018, il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza del requisito di indipendenza in capo al Presidente del C.d.A., Sig.ra _____ (g) - della deliberazione (ove esistente) con cui, in data 02.03.2018, il Consiglio di Amministrazione ha sostituito i Consiglieri non esecutivi Sigg.ri _____ (f) - la delibera del 16.03.2018 con cui sono stati cooptati i consiglieri di amministrazione in sostituzione degli odierni esponenti;

2) sempre in via principale, accertare e dichiarare l'annullabilità e/o la nullità e/o in ogni caso l'invalidità delle delibere del C.d.A. della _____ assunte nell'adunanza del 12.02.2018 e del 2.03.2018 e del 16.03.2018, perché assunte in violazione dello Statuto sociale della Banca e delle norme di legge e, per l'effetto - accertata anche l'illegittimità della revoca degli attori quali componenti del comitato esecutivo e del C.d.A. - assumere ogni conseguente provvedimento di reintegra dei consiglieri _____ e _____ e condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da questi ultimi subiti come enucleati nel paragrafo IV a pagina 23 della presente citazione, quantificati in misura non inferiore ad € 25.200,00 (per la mancata percezione dei compensi per la partecipazione alle adunanze del Comitato esecutivo) ed € 20.200,00 (per la mancata percezione dei compensi per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione) per ciascuno degli attori o nella maggiore o minore somma che sarà quantificata, se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., in corso di causa anche a mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;





3) *in via principale, per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare che la Sig.ra [redacted] in violazione dello statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari, non era e non è qualificabile come Consigliere indipendente ai sensi di legge e dello Statuto sociale della B [redacted] e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta decadenza della stessa [redacted] come componente del C.d.A. e quale Presidente del C.d.A. nonché dell'intero C.d.A. ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto;*

4) *il tutto con condanna alle spese di lite del presente giudizio."*

Si costituiva in giudizio la [redacted] p.a., in persona del curatore speciale, depositando comparsa di costituzione e risposta, nella quale precisava preliminarmente di aver già in fase cautelare provveduto al deposito delle delibere impugnate per la parte delle stesse ostensibile nel rispetto del regolamento interno relativo agli obblighi di riservatezza.

Quanto all'illegittimità delle delibere assunte in sede consiliare in data 12.02.2018, la curatela speciale evidenziava da un lato che la delibera era stata assunta alla presenza degli attori, dall'altro che non poteva procedersi ad alcuna distinzione tra consiglieri di maggioranza e di minoranza dal momento che era stata presentata un'unica lista per l'elezione alla carica di consiglieri di amministrazione.

Secondo la curatela, inoltre, la revoca degli attori dalla carica di consiglieri esecutivi consentiva comunque agli stessi di permanere all'interno del CdA.

La curatela speciale, inoltre, puntualizzava che erano stati gli stessi attori nella seduta del CdA del 12.02.2018 a dichiarare di non essere più indipendenti in contrasto con quanto in precedenza già dichiarato dopo la nomina a consigliere di amministrazione. Successivamente su invito del Presidente del CdA a trasmettere alla Banca dichiarazione contenente l'indicazione del possesso o meno del requisito di indipendenza, soltanto con nota del 22.02.2018 dichiarava la permanenza dei "requisiti di non indipendenza".

Il curatore speciale poi deduceva che la revoca delle deleghe e delle cariche era insindacabile e solo per casi particolari poteva essere previsto un risarcimento del danno come invocato dagli attori, ma giammai il reintegro o la sostituzione.

Invero, la perdita del requisito di indipendenza - secondo la curatela comparente - avrebbe comportato la decadenza degli attori dalla carica di consiglieri di amministrazione ai sensi dell'art. 31 comma 5 dello statuto sociale ed a quel punto il CdA, essendo ancora in carica la maggioranza dei consiglieri, ha provveduto a sostituirli al fine di consentire l'operatività dell'organo gestorio.

Infine, qualsiasi vizio del deliberato del 16.03.2018 risulterebbe superato dal deliberato dell'assemblea sociale del 28.04.2018 in cui è stato ratificato l'operato del CdA.

Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto delle domande ed in via subordinata, in caso di accoglimento, limitare le pretese risarcitorie sino alla ratifica operata con il deliberato assembleare del 28.04.2018.

Si costituiva altresì in giudizio la B [redacted] P [redacted] s [redacted] c [redacted] p.a., in persona del Vicepresidente del CdA, depositando comparsa di costituzione e risposta, nella quale preliminarmente rappresentava che le delibere del CdA impugnate erano state superate con il deliberato assembleare del 28.04.2018.

La comparente contestava l'assunto degli attori secondo il quale gli stessi sarebbero stati estromessi dall'organo gestorio perché rappresentativi della minoranza, laddove in sede di





elezione del Cda non sussisteva alcuna lista di maggioranza contrapposta a quella di minoranza ma veniva presentata e votata un'unica lista di 9 candidati peraltro autenticata dallo stesso

In merito al requisito della indipendenza, la convenuta evidenziava che gli stessi attori con la dichiarazione resa in data 14.06.2017 resa in sede di autovalutazione del Cda dichiaravano il requisito di indipendenza, che però perdevano di conseguenza una volta nominati consiglieri esecutivi.

Peraltro – secondo la comparente – la scelta di revocare dal comitato esecutivo gli attuali attori era stata giustificata per ragioni di turnazione e rientrava nell'ambito insindacabile della discrezionalità dell'organo gestorio che poteva essere esercitato anche in mancanza di una giusta causa.

Inoltre, la decadenza dalla carica amministrativa era stata la conseguenza della dichiarazione di non indipendenza formulata dagli stessi attori, i quali a fronte dello specifico invito ad inoltrare relativa dichiarazione si erano sottratti nei termini tassativi indicati () e ed il solo aveva dichiarato di non possedere il requisito dell'indipendenza.

Tale requisito di indipendenza già dichiarato dal presidente del CDA è stato poi oggetto di riscontro da parte della Banca d'Italia che non ha sollevato alcun tipo di rilievo.

In merito alla reclamata consegna dei deliberati impugnati, la società convenuta ribadiva che a seguito dell'approvazione del regolamento del processo degli obblighi di riservatezza degli organi sociali non potevano essere rilasciate le copie delle delibere impugnate peraltro a soggetti che non ricoprivano più la carica gestoria.

Sul conflitto di interessi che aveva determinato gli attori a fare istanza di nomina di un curatore speciale per la società convenuta, la comparente insisteva per l'insussistenza del conflitto, atteso che per statuto erano previsti meccanismi di sostituzione del Presidente del Cda con il vicepresidente dell'organo consiliare, che poteva rappresentare in giudizio la compagine in assenza di alcun conflitto di interessi.

Per quanto riguarda la delibera del 16.03.2018 con la quale per cooptazione venivano sostituiti gli attuali attori con altri consiglieri delegati, la società comparente deduceva che non essendo venuta meno la maggioranza dei consiglieri, correttamente si era proceduto alla sostituzione poi ratificata in tempi strettissimi dalla delibera assembleare.

In ordine alla richiesta di risarcimento danni, la società convenuta contestava la sussistenza di alcun diritto al risarcimento, dal momento che la revoca degli amministratori esecutivi rientrava nell'autonomia discrezionale del Cda senza dover essere presidiata nemmeno da alcuna giusta causa. Né potrebbe essere riconosciuto alcun risarcimento per la declaratoria di decadenza degli attori in ragione del venir meno del requisito di indipendenza.

Qualora dovesse essere riconosciuto tale risarcimento andrebbe limitato, secondo la comparente, al periodo antecedente alla delibera assembleare sociale del 28.04.2018 che ha ratificato l'operato del Cda.

Concludeva pertanto per il rigetto della domanda ed in subordine qualora fosse riconosciuta la pretesa risarcitoria con limitazione al periodo in cui è poi intervenuta la delibera sociale del 28.04.2018.

Si è infine costituita la sig.ra G. [REDACTED], depositando comparsa di costituzione e risposta, nella quale preliminarmente evidenziava che alla luce del deliberato assembleare del





28.04.2018 e della presa visione delle delibere in sede cautelare, il *thema decidendum* si era notevolmente ridimensionato.

Comunque, la convenuta ribadiva che tutte le delibere impugnate erano legittime e assunte nel rispetto delle previsioni di legge di statuto; in particolare la delibera del 12.02.2018 con cui gli attori erano stati revocati dalla carica di consiglieri esecutivi era espressione dell'autonomia discrezionale riconosciuta al Cda, mentre la successiva delibera del 02.03.2018 con la quale venivano dichiarati decaduti dalla carica di consiglieri era la conseguenza del venir meno del requisito di indipendenza degli stessi. Infine, la delibera del 16.03.2018 con al quale gli attori erano stati sostituiti dalla carica gestoria era stata peraltro approvata anche dal collegio sindacale.

Secondo la difesa della [redacted] la richiesta di risarcimento avanzata dagli attori era infondata poiché gli stessi erano stati dichiarati decaduti e non revocati dall'Assemblea senza giusta causa.

Infine, in relazione al chiesto accertamento di una causa di decadenza dalla carica di Presidente del CdA della stessa [redacted] G [redacted] la convenuta ribadiva che in più occasioni il CdA aveva verificato la permanenza dei requisiti di indipendenza, riscontrandone ogni volta la presenza. Né tantomeno la Banca d'Italia pur sollecitata al riguardo aveva mai ritenuto di dover esercitare il suo potere d'intervento in chiave sostitutiva rispetto all'operato dell'organo consiliare.

Concludeva quindi per il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori.

Alla prima udienza di trattazione, venivano concessi i richiesti termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.

Con successiva ordinanza del 21.08.2019 il giudice istruttore rigettava tutte le richieste istruttorie consentendo esclusivamente la presa visione delle delibere impugnate con la disponibilità del curatore speciale a mostrarle in udienza alla parte attrice, riservandosi sulla valutazione della sussistenza del conflitto di interessi che aveva giustificato la nomina di un curatore speciale da rimettere al vaglio del Collegio.

Pertanto all'udienza del 05.11.2019 si procedeva alla seguente verbalizzazione: *“Il Giudice dà atto che alla presenza delle parti il curatore speciale mostra i n.4 verbali predetti, fornendo copia relativamente al verbale del 12.02.2018 in forma integrale nonché copia del solo verbale del 16.02.2018 limitatamente al deliberato relativo alle parti in causa con stralcio delle posizioni relative a soggetti terzi (in particolare da pag. 1 a pag. 9 e da pag.36 a pag. 40). Inoltre viene rilasciata copia relativamente al verbale del 02.03.2018 in forma integrale e vengono esibiti tutti gli allegati del verbale del 02.03.2018 dal n. 1 al n.6. A questo punto, il curatore speciale precisa che gli allegati da 1 a 3 si riferiscono alle dichiarazioni sostitutive di indipendenza rese dai ricorrenti in precedenza, mentre l'allegato n.4 è la sola dichiarazione sostitutiva resa dal presidente [redacted] e l'allegato n. 5 contiene l'elenco delle posizioni collegate al consigliere [redacted] che la banca ritiene non ostensibile”.*

Alla successiva udienza del 25.01.2022 disposta in modalità cartolare sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta la causa veniva rimessa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Il Collegio intende deliberare preliminarmente sulla sussistenza o meno del conflitto di interessi che ha determinato la nomina di un curatore speciale per la società convenuta.

In via generale, va ricordato che il conflitto d'interessi – disciplinato dagli artt. 78 e 79 cpc –





ricorre ogni volta che sussista contrasto tra un centro autonomo d'interessi, sia dotato o meno di soggettività o personalità giuridica, e colui che rivesta – per disposizione di legge o per volontà delle parti – la veste di relativo rappresentante.

E' il caso, evidentemente, in cui il rappresentante (ovvero l'unico soggetto legittimato processualmente ad agire o resistere) abbia interesse ad un esito della lite diverso da quello che arrechi vantaggio al rappresentato o quello, ancor più chiaro, in cui egli invochi appunto un provvedimento per sè favorevole e viceversa pregiudizievole per la parte rappresentata.

Al di là di tali casi esemplificativi, va ad ogni buon conto precisato che l'esistenza del conflitto, meglio la ragione d'incompatibilità, non deve esistere necessariamente in concreto, essendo sufficiente che sia potenziale.

Ne consegue che, in coerenza con quanto affermato al riguardo dalla giurisprudenza maggioritaria, la verifica relativa vada compiuta (dal giudice investito) in astratto ed *ex ante*, secondo l'oggettiva consistenza ed ampiezza della materia del contendere devoluta e non, piuttosto, a posteriori ed in base ai comportamenti assunti dalle parti in causa (in termini Cass. Civ. 13507/2002; Cass. Civ. 14866/2000; Cass. Civ. 2800/1995).

Ciò posto, per anni s'è sostenuto che l'omessa nomina del curatore speciale costituisca un vizio della costituzione del rapporto processuale, tale da determinare la nullità dell'intero giudizio per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa (così *ex multis* Cass. Civ. n. 8803/2003 e n. 13507/2002). Proprio per tale connotazione, era altrettanto pacifico che rappresentasse un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguente attivazione del potere/dovere di cui all'art. 182 cpc.

Il Collegio peraltro condivide quell'orientamento della giurisprudenza di merito che ritiene che il conflitto di interessi non possa essere circoscritto unicamente ai casi in cui vi sia una contrapposizione antitetica tra le posizioni di attore e convenuto in capo alla medesima persona.

Ed in tal senso l'ampliamento dei casi di conflitto di interessi deve accompagnarsi ad un accertamento caso per caso della sussistenza o meno di tale contrasto, attuale o potenziale di interessi tra rappresentante e rappresentato.

E' stato puntualmente osservato che "l'interesse della società non può essere considerato quello di difendere sempre e comunque le proprie delibere, ma quello di adottare delibere stabili e conformi alla legge ed allo statuto. Non può pertanto affermarsi in linea generale che l'interesse della società, della maggioranza e dell'amministratore coincidano sempre e necessariamente. Al contrario quanto esposto dimostra che l'interesse dell'amministratore e quello della società, sebbene entrambi espressione della maggioranza, possono in concreto effettivamente divergere" (cfr. Trib. Genova del 24.11.2016).

Il Collegio condivide peraltro il recente arresto della Corte di Cassazione che ha fissato un principio per ridimensionare il ricorso alla nomina del curatore speciale nei casi di impugnativa di delibera assembleare, statuendo che: "Non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né è fondata una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di pertinenza di quest'ultimo (come avviene per l'approvazione del bilancio, redatto dall'organo gestorio, o per la determinazione del compenso spettante ex art. 2389 c.c. o per l'autorizzazione al compimento di un atto gestorio ex art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), poiché ravvisare in tali ipotesi una situazione





di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa" (cfr. Cass. ord. n. 38883 del 2021).

Il monito della Cassazione che invita ad usare estrema cautela nel ravvisare la situazione del potenziale conflitto di interessi ex art. 78 c.p.c. è giustificato dal rischio di compromissione del legittimo diritto di difesa della società laddove si ritenga di ravvisare una situazione di contrasto.

Il Collegio è pertanto ben consapevole che l'ampliamento dei casi di riconoscimento della sussistenza del conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante si presta all'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie difensive della società.

Ciò premesso, il Collegio ritiene però che, nel caso di specie, al momento della instaurazione della presente controversia, l'impugnativa delle delibere del CdA era diretta non solo a censurare la decisione consiliare di accertare la decadenza dei tre consiglieri di amministrazione (delibera del 02.03.2028) che hanno promosso il giudizio ma anche la sostituzione degli stessi con altri consiglieri di amministrazione per cooptazione (delibera del 16.03.2018).

In buona sostanza, la domanda introduttiva puntava alla declaratoria di illegittimità delle delibere consiliari impugnate al fine di incidere sulla composizione del CdA, involgendo pertanto un interesse dell'organo rappresentativo che potenzialmente poteva essere antitetico e confliggente con quello della società, se fosse stata riscontrata una situazione di illegittima permanenza dei consiglieri di amministrazione.

Il vero obiettivo degli attori era quello di ottenere la reintegrazione all'interno del consiglio di amministrazione o comunque una declaratoria di decadenza dell'intero consiglio, che evidentemente non poteva rappresentare in giudizio la compagine societaria per il palese conflitto di interessi, essendo i consiglieri superstiti interessati a non essere disarcionati dalla carica gestoria.

Né tantomeno a superare tale situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 78 c.p.c. poteva essere valida la manovra dello stesso istituto di credito che in questo giudizio si è fatto rappresentare dal Vicepresidente, che - come il Presidente del CdA - ha preso parte ed approvato tutte le delibere consiliari oggetto di impugnativa ed è quindi portatore dell'interesse a conservare la carica gestoria.

Ne consegue che l'originaria costituzione della società convenuta, in persona del VicePresidente del CdA e quindi tutti gli atti così compiuti sono da considerarsi inficiati da nullità ed il Collegio quindi non ne terrà conto.

Ciò premesso, la presente decisione sembra essere agevolata da quanto accaduto in sede processuale nonché dalle vicende successive che hanno riguardato i deliberati assembleari dell'istituto di credito, che hanno limitato in modo consistente il *thema decidendum*.

Ed invero, a tal riguardo, come si legge nell'ordinanza cautelare che ha definito l'istanza di sospensiva delle delibere impugnate: "Nel caso di specie, anche parte ricorrente ha dovuto ammettere l'oggettiva cessazione della materia del contendere cautelare alla luce del delibera





assembleare del 28.04.2018 che ha sostituito e definitivamente privato di ogni efficacia le delibere consiliari oggetto di impugnativa” (cfr. ordinanza del 25-27.07.2018 in atti).

Non pare revocabile in dubbio che tutte le delibere consiliari oggetto della presente impugnativa sono state di fatto superate dalla delibera assembleare del 28.04.2018 che ha ratificato l’operato dell’organo amministrativo sia per quanto riguarda l’accertamento della declaratoria di decadenza degli attori dalla carica gestoria sia in ordine alla sostituzione degli stessi con altri amministratori per cooptazione.

Invero, l’ostinazione con la quale gli attori insistono nel chiedere una pronuncia di illegittimità delle predette delibere consiliari non sembra tenere conto della circostanza che come previsto ex art. 2383 c.c. l’ultima parola in ordine alla nomina ed alla revoca dell’organo amministrativo spetta alla volontà assembleare.

Pertanto, con la delibera del 28.04.2018 con una maggioranza quasi plebiscitaria (con il solo voto contrario del socio [redacted] è stato ratificato l’operato del CdA e le delibere oggetto di impugnativa sono state private di alcuna efficacia.

Peraltro, un’eventuale pronuncia di invalidità come insistentemente pretesa in questo giudizio rischia di pregiudicare il principio della stabilità delle decisioni assembleari così come di quelle consiliari, baluardo della tenuta delle politiche di governance nonché dell’assetto organizzativo di ciascuna compagine societaria, soprattutto nei casi come quello in esame in cui non si è ritenuto di impugnare la delibera assembleare del 28.04.2018.

Insomma, il tentativo degli attuali attori, a prescindere dalle motivazioni propugnate di essere stati defenestrati poiché scomodi alla maggioranza, di incidere sull’assetto amministrativo dell’istituto bancario sembra essere diretto a colpire la stessa tenuta della stabilità sociale, senza però essere fino in fondo coerente con la propria volontà demolitoria, non procedendosi quindi all’impugnativa della delibera assembleare che ha di fatto avallato l’operato dell’organo manageriale.

In modo del tutto analogo, sembra che la reiterata richiesta di consegna dei deliberati consiliari impugnati non tenga conto di quanto avvenuto alla stessa presenza del giudice istruttore, che ben consapevole del diritto di difesa degli attori ha ritenuto di bilanciarlo in sede processuale con le esigenze di riservatezza dell’istituto di credito consacrate nel “regolamento del processo degli obblighi di riservatezza degli organi aziendali” approvato peraltro proprio con la delibera consiliare del 12.02.2018.

Sorprende che negli scritti conclusionali degli attori non si faccia alcun riferimento a quanto accaduto in sede di verbale di udienza del 05.11.2019 quando con la disponibilità della curatela speciale in rappresentanza delle società convenuta sono stati posti in visione tutti i deliberati consiliari impugnati e per la maggior parte di essi è stata anche rilasciata copia con parte degli allegati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza dell’istituto bancario che hanno imposto i necessari *omissis* su parti di tali deliberati irrilevanti ed ininfluenti ai fini del presente contenzioso come rilevato dalla medesima curatela speciale (cfr. verbale di udienza del 05.11.2019).

Altra domanda che resta priva di alcun attuale interesse è quella relativa all’accertamento della decadenza del presidente del CdA, attuale convenuta G [redacted].

A prescindere dal rilievo che non può essere quest’Autorità Giudiziaria a sostituirsi agli accertamenti del CdA circa l’accertamento dei requisiti necessari per lo svolgimento della funzione gestoria, a rischio - si ripete - di stravolgere la tenuta della governance societaria





(una volta che è stata anche investita la stessa autorità di Vigilanza con l'inoltro di tutti i deliberati consiliari in esame), comunque è stato rilevato dalla stessa convenuta C [REDACTED] che l'attuale CDA è cessato dalla carica nel maggio 2020.

Resta da scrutinare l'unica domanda che presenta un profilo di attuale interesse ad agire, e cioè la tutela risarcitoria invocata dagli attuali attori.

Invero, gli attori hanno invocato il risarcimento del danno deducendo di essere stati revocati prima dalla carica di consiglieri esecutivi e poi dalla carica amministrativa senza giusta causa.

Invero, l'art. 2383 c.c. prevede il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno per il caso di revoca anticipata dalla carica senza giusta causa.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la giusta causa di revoca consiste nell'esistenza di circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, siano o no provocate dall'amministratore, le quali pregiudicano l'affidamento nel medesimo ai fini del migliore espletamento dei compiti della carica e dunque nella compromissione del "rapporto fiduciario" (cfr. Cass. 26.01.2018 n. 2037; Cass. 23.03.2017 n.7475; Cass. 15.10.2013 n. 23381).

E' stato in più occasioni ribadito che le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell'amministratore di società di capitali, ai sensi dell'art. 2383, comma 3 c.c., devono essere specificamente enunciate nelle delibere assembleari senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori (cfr. Cass. n.23557/2008; Cass. n. 2037/2018).

Ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sulla società l'onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, quale fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie.

Ciò premesso, è stato ampiamente dimostrato in giudizio che la revoca degli attori dalla carica consiliare è stata la diretta conseguenza dell'accertamento del venir meno del profilo dell'indipendenza di ciascuno degli attori.

Invero - come rilevato dalla curatela speciale - già in sede di verbale della seduta consiliare del 12.02.2018 si legge testualmente a pag. 6 dell'intervento del consigliere che dichiarava in quella sede che soltanto "i consiglieri sono i soli attualmente a garantire il requisito di indipendenza all'interno del consiglio di amministrazione", così confessando il difetto del requisito di indipendenza non solo per se stesso ma anche per gli altri due attori.

Gli attori poi sono stati compulsati nuovamente a dichiarare la sussistenza del predetto requisito e soltanto con dichiarazione non propriamente connotata da estrema chiarezza, ha dichiarato di non possedere più il requisito di indipendenza per come già asserito in sede di candidatura all'elezione del CdA (cfr. dichiarazione di del 22.02.2018 in atti).

Invece, gli altri due attori non procedevano ad alcuna dichiarazione nei termini tassativamente indicati nella delibera del 12.02.2018, pur essendo stato specificato che la mancata comunicazione equivaleva ad una dichiarazione formale di "non possesso del requisito di indipendenza" (come si legge nel verbale della delibera del 02.02.2018).

Pertanto, nel rispetto della previsione statutaria di cui all'art. 31 comma 6 ("il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina





la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito”), essendo rimasto un unico amministratore indipendente dei quattro fino allora dichiaratisi tali (il Presidente del CdA), il Cda ha correttamente accertato la decadenza degli attuali attori, che esclude nella fattispecie la sussunzione nell’ipotesi di revoca senza giusta causa che presuppone il risarcimento dei danni.

L’accertamento della decadenza degli attori dalla carica di consiglieri di amministrazione con la delibera del 02.03.2018 poi ratificata dall’assemblea in data 28.04.2018 fa venir meno la domanda di risarcimento correlata alla revoca dalla carica di consiglieri esecutivi del 12.02.2018.

Invero, sebbene tale ulteriore revoca non sia stata sorretta da alcuna giusta causa, ma da generiche “ragioni di turnazione”, comunque l’accertamento della decadenza degli stessi attori dal CdA a distanza di pochi giorni, esclude qualsivoglia profilo risarcitorio, non essendo stato comprovato da parte attrice lo svolgimento di sedute del comitato esecutivo nel breve lasso di tempo tra la revoca illegittima dal comitato esecutivo e la decadenza dalla carica consiliare.

Per quanto attiene alle spese di giudizio, in ossequio al principio di soccombenza esse vanno poste a carico degli attori, ad eccezione della fase cautelare per la quale essendo intervenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere cautelare si devono ritenere sussistenti gravi motivi per giustificare la compensazione delle spese.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia d’Imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta d

disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:

- rigetta le domande;
- condanna gli attori in solido al pagamento in favore della società convenuta, in persona del curatore speciale, delle spese di lite, che liquida in € 10.343 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali;
- condanna altresì gli attori in solido al pagamento in favore di _____ delle spese di lite, che liquida in € 7.254 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.05.2022

Il giudice estensore

dr. Adriano DEL BENE

Il Presidente

dr.ssa Caterina di MARTINO

